

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 1126 del 16.11.2023

Presidente: *Sordi*

Estensore: *Petteruti*

PERSONE E FAMIGLIA – DOMANDE CONGIUNTE DI SEPARAZIONE E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO PROPOSTE CON UN UNICO RICORSO – ARTICOLO 279 COMMA 2 N. 5 C.P.C. – NON APPLICABILITÀ - SENTENZA NON DEFINITIVA

Non si applica l'art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c. nell'ipotesi in cui la domanda di separazione e quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano proposte congiuntamente con un unico ricorso, in quanto il suddetto articolo fa riferimento a cause connesse ma formalmente riunite con provvedimento del giudice, e ai commi secondo degli artt. 103 e 104 c.p.c., ossia alla separazione delle cause in presenza di istanza di tutte le parti ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo. Di converso, nel caso in esame la continuazione dell'unitario giudizio non è ostacolata dalla del pari unitaria trattazione, in quanto le pattuizioni sul divorzio sono già presenti e, atteso l'accordo delle parti, non occorre espletare alcuna istruttoria. Di conseguenza, a seguito dell'omologa della separazione, la causa va rimessa sul ruolo del giudice relatore e va fissata un'udienza in data successiva al passaggio in giudicato della pronuncia sulla separazione e/o al decorso del termine minimo di legge per avanzare la domanda di divorzio.